

di approvare il consorzio, e, in difetto, di presentare alla Camera una legge, domandando quella costituzione del consorzio che mi parrà più conforme all'equità.

Questo ho detto per giustificare come non sia fatto il consorzio, il quale, ad ogni modo, secondo lo spirito e la lettera della legge, deve riguardare tutta la strada, e non già soltanto un'opera o l'altra a farsi lungo la medesima.

Specialmente poi parlando dell'opera di cui si tratta, questa è stata intrapresa da molto tempo prima che si facesse la legge; è una di quelle opere che avevano intrapreso le provincie, e che era già molto avanzata, e che perciò ricade nella disposizione dell'articolo 13, secondo il quale tutto quello che è impegnato per una data opera, e quindi molto più tutte le opere che sono appaltate a carico delle divisioni, debbono compiersi dalle divisioni medesime.

E questo appunto fu il motivo per cui a talune delle opere stesse fu dato l'anno scorso un sussidio anche dopo sancita la legge del 2 maggio.

Adunque io non posso che assicurare il preopinante che prenderò tutto l'interesse per quell'opera che è già vicina al suo compimento, e che vedrò se, nella distribuzione dei sussidi di quest'anno, sarà anche il caso di darle un'altra sovvenzione.

**BIANCHERI.** Era ovvio il vedere se, nello stabilire il consorzio delle varie provincie interessate nella strada in discorso, si fosse presentata la difficoltà in questo senso, che quella provincia, che non veniva a ricevere un vantaggio diretto immediato, potesse essere astretta a concorrere in un lavoro che reca vantaggio ad altre provincie.

Ma il legislatore, appunto in vista di questa difficoltà, aveva stabilito l'articolo 16, a cui forse l'onorevole ministro dei lavori pubblici non ha badato. Infatti quell'articolo stabilisce che, nel caso che qualche provincia compresa nel consorzio, di cui all'articolo 12, rifiutasse di concorrere, il consorzio dovrà essere stabilito con una legge speciale.

Ma c'è un altro articolo che dice:

« La circoscrizione dei consorzi di provincie e le quote proporzionali, di cui ciascheduna provincia verrà caricata, saranno determinate per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali, il Congresso permanente di acque e strade ed il Consiglio di Stato. »

Ora l'onorevole signor ministro aveva in quest'articolo le norme già indicate dalla legge, per cui, avuto il parere dei Consigli provinciali e del Congresso permanente, non che del Consiglio di Stato, poteva stabilire per decreto reale, qualunque vi fossero delle provincie riluttanti, che dovessero sottomettersi a quelle quote che avrebbero dovuto per debito di giustizia sopportare.

Del resto, l'onorevole signor ministro dice: io penserò a formare questo consorzio; vedrò se vi sarà modo di appianare le difficoltà che si affacciano, altrimenti mi presenterò con una legge al Parlamento. Ma io faccio osservare al signor ministro, che intanto questi lavori vanno compendosi, e le spese cui sottostà la divisione di Nizza sono ingenti, mentre altre provincie interessate non vi concorrono punto; e poi fra qualche tempo altri lavori, che richieggono somme anche rilevanti, verranno a decretarsi in altre provincie su quella stessa linea, ed allora appunto perchè l'onorevole ministro non avrà pensato a formare questo consorzio, la divisione di Nizza, che si è trovata sola nel sopportare la spesa cagionata dalla strada ora in costruzione, verrà di più ad essere aggravata della sua quota, nelle spese riguardanti le altre opere che saranno per farsi su quella stessa linea.

Ora, io non mi contento soltanto che l'onorevole signor mi-

nistro mi venga dichiarando che penserà al modo di formare questo consorzio, e che, ove trovi difficoltà gravi, si presenterà alla Camera con una legge; ma egli è pur d'uopo che il signor ministro dichiari ancora che questo consorzio avrà effetto retroattivo, nel senso cioè che abbraccerà le spese a cui attualmente soggiace la divisione di Nizza, pel tronco ora in costruzione, senza di che vi sarebbe questa ingiustizia, che ora la sola divisione di Nizza sopporterebbe questa spesa, e poi col tempo dovrebbe concorrere colle altre provincie alla sistemazione delle altre opere, che per avventura venissero a farsi, e la necessità vi sarà pur troppo.

Riguardo poi alla seconda questione, a cui accennava poco fa, vale a dire del concorso dello Stato nella sistemazione del tronco che è in costruzione nella divisione di Nizza, l'onorevole ministro ha mostrato di credere che la nazione non debba per nulla sopportare la sua parte di quel peso, come è stabilito dalla legge 2 maggio 1855, per la sola ragione che quell'opera già era cominciata all'epoca della promulgazione della suddetta legge. Mi pare che sia principio di legislazione che una legge abbia ad avere la sua applicazione dal punto che essa viene promulgata, e questo principio è tale invariabilmente, salvo che il legislatore non abbia esplicitamente dichiarato che la sua applicazione non dovrà avere effetto se non che in quel punto preciso, o trascorso quel dato tempo.

Ora, per quanto io abbia esaminato la legge del 2 maggio 1855, nessuna disposizione vi ho rinvenuta la quale porti che le opere che già si trovassero in costruzione non dovessero essere comprese fra quelle per le quali lo Stato doveva pure contribuire, e l'onorevole ministro ha, a parer mio, assai male invocato l'articolo 13, in quanto che quest'articolo parla del concorso delle provincie e dice che, quando una provincia avesse già prima d'allora fatta un'offerta per quel consorzio, la stessa offerta si terrà per buona, ed andrà od in diminuzione od in annullamento della sua quota.

Se così sta la cosa, egli è evidente che non si è avuto in mira di far sì che quelle opere che erano già cominciate o decretate, dovessero andare a carico di quelle sole provincie che si fossero assunte tali opere, in quanto che, se così fosse, il legislatore avrebbe detto: le opere già stabilite da una provincia o da un consorzio, saranno a carico di quella sola provincia o di quel solo consorzio; ma, se la cosa non sta in questi termini, ma sta al contrario in senso inverso, vale a dire che il legislatore ha dichiarato che l'offerta andrà in diminuzione della quota che sarebbe iscritta a carico della provincia o del consorzio, oppure in annullamento della stessa quota, egli è evidente che il legislatore ha voluto che la legge avesse applicazione dal giorno stesso della sua promulgazione, e che tutte le parti che dalla legge erano indicate, concorressero per prestarvi la loro opera.

L'articolo 13 della legge dice:

« Che sono tenute ferme le offerte di concorso a cui, prima della promulgazione della presente legge, si fossero obbligati i municipi o corpi morali qualunque per promuovere la costruzione di tutta o di parte di qualsiasi delle strade dichiarate nazionali dalla legge medesima.

« Se queste offerte provengono da provincie che dovranno essere comprese in alcuni dei consorzi di cui all'articolo precedente, esse andranno in diminuzione, od annulleranno, se le superino, le quote di contributo consorziale relative. Se derivino dai corpi morali, ecc. »

Dunque pare a me che assolutamente non ci sia disposizione nella legge, la quale faccia sì che, solo perchè l'opera era già decretata, e cominciata a carico di un consorzio o di